

Modifiche al codice civile (7)

Art. 3
Revisione del titolo II del libro
primo del codice civile



prevedere che

alle associazioni e alle fondazioni che
esercitano stabilmente e prevalentemente
attività d'impresa

*si applichino le norme previste dai titoli V e
VI del libro quinto del codice civile*

*in quanto compatibili, e in
coerenza con quanto disposto
all'articolo
9, comma 1, lettera e)**

**e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in
relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1*

Modifiche al codice civile (8)

Art. 3
Revisione del titolo II del libro
primo del codice civile



disciplinare il procedimento per ottenere
la trasformazione diretta e la fusione tra
associazioni e fondazioni

*nel rispetto del
principio generale della trasformabilità tra
enti collettivi diversi introdotto dalla riforma
del diritto societario di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*



Riforma del terzo settore

RIORDINO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE E CODICE DEL TERZO SETTORE



Riordino della disciplina (1)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo
setto



mediante la redazione di un codice per la
raccolta e il coordinamento delle
relative disposizioni



*indicazione espressa delle norme
abrogate a seguito della loro entrata
in vigore*

Riordino della disciplina (2)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



**individuare le attività di
interesse generale che
caratterizzano gli enti del
Terzo settore**

il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i).

*in coerenza con
le previsioni
statutarie e
attraverso
modalità che
prevedano le più
ampie condizioni
di accesso da
parte dei
soggetti
beneficiari,*

Le attività di interesse generale sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti D.lgs. 460/97, e D.lgs. 155/2006.

Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti



Riordino della disciplina (3)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare
lo svolgimento delle attività di interesse generale tra i diversi enti
del Terzo settore



Riordino della disciplina (4)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



individuare specifiche
modalità e criteri di
**verifica periodica
dell'attività svolta e delle
finalità perseguite**



- ✓ nel rispetto delle previsioni statutarie
- ✓ e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari



Riordino della disciplina (5)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore




Principi e criteri direttivi



forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di:

- ✓ democrazia, eguaglianza, pari opportunità,
- ✓ partecipazione degli associati e dei lavoratori
- ✓ efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti



prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori

facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto

- ✓ **delle peculiarità della compagine edella struttura associativa**

- ✓ **nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intesecon lo Stato**

Riordino della disciplina (6)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)*

***previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale**



Riordino della disciplina (7)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi,

- ✓ Promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici
- ✓ obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati



Riordino della disciplina (8)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



- ✓ individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale
- ✓ e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali



Riordino della disciplina (9)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



disciplinare gli obblighi

- ✓ di controllo interno,
- ✓ di rendicontazione,
- ✓ di trasparenza e
- ✓ d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi



- ✓ differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche
- ✓ tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;



Riordino della disciplina (10)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



appalti pubblici



condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative



Riordino della disciplina (11)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore

Principi e criteri direttivi

- ✓ Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni
- ✓ Tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.



L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore

- ✓ *che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale*
- ✓ *o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici*
- ✓ *o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali*

Riordino della disciplina (11)

Art. 4
Riordino e revisione della
disciplina del Terzo settore e
codice del Terzo settore



Principi e criteri direttivi



prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di , acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia

